

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1954

(17^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57) (Seguito della discussione):

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 246, 252, 253, 255 |
| BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 249, 250, 251, 253, 254, 255 |
| CADORNA | 247, 249, 255 |
| CALDERA | 252 |
| CORNAGGIA MEDICI | 249 |
| JANNUZZI, <i>relatore</i> | 248, 249, 250, 253, 254, 255 |
| MESSE | 248, 253 |
| PALERMO | 251, 254 |
| TADDEI | 251 |

« Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione » (457) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|----------|
| PRESIDENTE | 245, 246 |
| PRETISIMONE, <i>relatore</i> | 245 |

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione » (457) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro dichiara di non aver nulla da osservare circa la parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PRETISIMONE, *relatore*. Il conferimento della medaglia mauriziana ha un valore meramente morale. Dal punto di vista economico

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

l'unico beneficio, infatti, è quello della conservazione, da parte dell'ufficiale che va in congedo, del libretto ferroviario.

Con il presente provvedimento perciò, che muta la denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, non si apporta alcun maggior onere finanziario, tranne la lievissima spesa annuale relativa al citato piccolo vantaggio che si concede agli ufficiali insigniti di detta onorificenza.

A tale proposito osservo che sarebbe forse opportuno che fosse lasciato l'uso del libretto ferroviario non soltanto agli ufficiali insigniti della medaglia mauriziana, ma a tutti gli ufficiali della riserva. Bisogna essere stati ufficiali per comprendere quanto pesi, andando in congedo, il dover depositare tale libretto, a cui spesso sono legati ricordi sentimentali, e che talvolta reca ancora la fotografia da allievo o da sottotenente.

Non ho altro da aggiungere; raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, assume la denominazione di « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

(È approvato).

Art. 2.

La medaglia di cui al precedente articolo è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali che abbiano compiuto cinquant'anni di servizio militare, valutati

secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924.

(È approvato)

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove caratteristiche della « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

(È approvato).

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sarà fronteggiata con lo stanziamento degli appositi capitoli del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come la Commissione ricorderà, avevamo nella trascorsa seduta esaurita la discussione del Titolo I. Passiamo ora al Titolo II.

TITOLO II.

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

Del servizio permanente in generale.

Art. 12.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(È approvato).

Art. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

(È approvato).

CAPO II.

**Servizio effettivo, aspettativa,
sospensione dall'impiego.**

Art. 14.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

CADORNA. La categoria dei sottufficiali dell'Aeronautica fa presente, per quanto ri-

guarda la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 14, quanto segue.

L'articolo 14 del disegno di legge in esame sancisce il requisito della idoneità fisica al servizio incondizionato per i sottufficiali in servizio effettivo, aggiungendo subito dopo il principio che per i sottufficiali dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti) la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo

Dal che sembrerebbe doversi dedurre che l'inidoneità permanente al servizio di volo costituisce impedimento alla detta permanenza nel servizio effettivo, conseguenza questa che in realtà non è esatta

Invero, il citato articolo 14 non fa che riprodurre per i sottufficiali quanto precisato dall'articolo 19, comma secondo, del disegno di legge sullo stato giuridico unificato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Per quanto riguarda gli ufficiali è fuori di ogni dubbio che l'eguale espressione della temporanea inidoneità al servizio di volo, che non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo, non pregiudica l'altro criterio in base al quale la permanente inidoneità al volo, accompagnata dalla idoneità al servizio militare incondizionato, consente la permanenza nella posizione di servizio effettivo: detto criterio rimane infatti fissato dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 - articolo 11 - che concerne il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Aeronautica e che in tale sede prevede il trasferimento degli ufficiali del ruolo naviganti nel ruolo servizi allorquando siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo e conservino la idoneità generica al servizio militare.

Se ciò avviene per gli ufficiali, analogamente si verifica per i sottufficiali, nei cui confronti l'articolo 71 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, che concerne anche norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, norme che rimangono in vigore in base all'articolo 96 dello stesso disegno di legge in esame, contemplano, per i sottufficiali dell'Arma aeronautica (ruolo naviganti), riconosciuti perma-

nentemente non più idonei al volo ma idonei al servizio militare in genere, il collocamento fuori quadro nello stesso ruolo naviganti ed il trattenimento alle armi fino al compimento del limite di età con mansioni di governo.

Poichè anche l'articolo 94 del disegno di legge prevede la applicabilità delle norme contenute al riguardo nel regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, si prospetta la opportunità che il secondo comma dell'articolo 14 in questione venga soppresso, lasciando per tale maniera integro il criterio per cui l'inidoneità al servizio militare incondizionato sia la sola causa impeditiva della permanenza in servizio effettivo del sottufficiale.

È appena il caso di rappresentare che sostanzialmente così ebbe a suo tempo ad esprimersi pure il Consiglio superiore delle Forze armate.

Per effetto della formula proposta, l'articolo 14 del disegno di legge in esame è da modificare come segue:

« Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato, per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina ».

MESSE. La categoria dei sottufficiali della Marina chiede la soppressione nel primo comma dell'articolo 14 delle parole « e a bordo per i sottufficiali della Marina », e la modificazione del secondo comma come segue:

« Per il sottufficiale della Marina la temporanea inidoneità al servizio a bordo e per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo, non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo ».

Ciò per equiparare la situazione del sottufficiale della Marina a quella del sottufficiale dell'Aeronautica.

JANNUZZI, *relatore*. Secondo il primo comma dell'articolo 14, occorre, per essere in servizio attivo, l'idoneità fisica al servizio incondizionato, compreso il servizio a bordo per i sottufficiali della Marina. L'unica eccezione

è quella prevista nel secondo comma e riguarda i sottufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, in quanto si trovino in temporanea inidoneità al solo servizio di volo.

Per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, si chiede ora dagli interessati che la loro temporanea inidoneità al servizio a bordo sia equiparata alla temporanea inidoneità dei sottufficiali dell'Aeronautica al servizio di volo, nel senso che non vi sia impedimento alla permanenza nel servizio effettivo, nonostante tale temporanea inidoneità.

Ma il senatore Cadorna ci informa che i sottufficiali dell'Aeronautica chiedono che si vada più in là, e cioè che non soltanto l'inidoneità temporanea, bensì anche l'inidoneità definitiva al servizio di volo non costituisca impedimento per il servizio effettivo. Proporrebbero perciò la soppressione del secondo comma.

Tuttavia confesso di non capire tale proposta. A me sembra che, se accettassimo detto emendamento, salterebbe anche l'eccezione della temporanea inidoneità.

Del resto, se mi sembra opportuno mantenere al servizio effettivo chi è affetto da temporanea inidoneità per il servizio a bordo in Marina e per il servizio di volo in Aeronautica, mi sembra che un sottufficiale dell'Aeronautica che perda definitivamente l'idoneità al servizio di volo non possa più permanere nel servizio effettivo. La stessa temporanea inidoneità io credo debba essere sottoposta a determinati limiti. L'inidoneità permanente rende inefficiente il soggetto ai compiti ai quali egli è destinato; per modo che non è più possibile mantenerlo nel servizio effettivo, ma si rende necessario il suo passaggio ad altri servizi: servizi civili, di riserva, e via dicendo.

In sostanza, il presente disegno di legge, introducendo un ruolo speciale per mansioni di ufficio, dà la possibilità al sottufficiale inidoneo al servizio effettivo di poter essere collocato utilmente altrove, senza soffrire danno nella sua situazione economica.

Concludendo, sarei favorevole all'emendamento proposto dal senatore Messe, che equipara la posizione dei sottufficiali della Marina a quella dei sottufficiali dell'Aeronautica, ma mi dichiaro contrario alla proposta che l'eccezione, che si fa per la temporanea inidoneità, venga estesa anche all'inidoneità definitiva.

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stata chiesta la soppressione, al primo comma, delle parole « e a bordo per i sottufficiali della Marina ». A me pare che tale soppressione sia in completo contrasto con la norma della legge che, tanto per i sottufficiali come per gli ufficiali, richiede l'incondizionata attitudine al servizio che debbono normalmente prestare.

L'affermazione che per il sottufficiale di Marina in servizio effettivo non è necessaria l'idoneità fisica al servizio incondizionato a bordo, si risolve in una contraddizione in termini, essendo la condizione naturale del sottufficiale di Marina quella di prestare servizio a bordo, e soltanto eccezionalmente quella di prestare servizio a terra. Perciò, come abbiamo richiesto per gli ufficiali l'incondizionata idoneità fisica per il servizio a bordo, tale condizione deve essere richiesta anche per i sottufficiali.

E passiamo al secondo comma, in ordine al quale sorgono due problemi. Il primo è stato sollevato dal senatore Cadorna, e riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica; il secondo è stato posto dal senatore Messe, e concerne l'equiparazione della posizione del sottufficiale di Marina con quella dell'Aeronautica.

Anche qui debbo dire che il Ministero non è favorevole a tale equiparazione. In tanto si è fatta l'eccezione sia nella legge di stato degli ufficiali, che nel presente disegno di legge per i sottufficiali, relativamente alla temporanea inidoneità al volo, in quanto i requisiti per il volo sono particolarmente gravosi, specialmente per quanto riguarda il volo a reazione, ove si richiedono qualità psico-fisiche particolarmente notevoli. È quindi in relazione a tali requisiti fisici eccezionali, che si è introdotta la citata norma.

Pertanto, non vedo perchè si debba creare un'identità di situazione tra i requisiti speciali occorrenti per il volo a reazione e quelli richiesti per la vita a bordo. Tanto più che, per quanto possibile, noi dobbiamo cercare di stabilire una certa simmetria con le norme che regolano lo stato degli ufficiali. A tale riguardo, se per gli ufficiali abbiamo stabilito la sola eccezione per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, tenendo appunto presenti i particolari requisiti richiesti dal volo moderno,

non possiamo ora estendere tale eccezione ai sottufficiali della Marina.

Viene ora l'altro punto. Le preoccupazioni dell'Aeronautica muovono dal concetto che, se noi approviamo il secondo comma, così come è formulato, non risulterebbe chiaro che i sottufficiali, i quali sono incondizionatamente idonei al servizio a terra, ma non più al servizio di volo, possono restare in servizio nei ruoli speciali

A me sembra che, avendo adoperato la stessa formula per gli ufficiali, possiamo mantenerla anche per i sottufficiali, tanto più che l'articolo 94 del presente disegno di legge stabilisce che, fino a quando non entreranno in vigore nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, restano in vigore le norme attuali, sia per i sottufficiali in servizio permanente del ruolo navigante, sia per i sottufficiali che non siano idonei al volo. Vorrà dire che nelle future norme sul reclutamento si farà espressa menzione di quanto sopra esposto.

CORNAGLIA MEDICI. Dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario la questione potrebbe essere superata. Però noi sappiamo che in sede di applicazione si afferma che la legge ha un suo valore autonomo dagli atti parlamentari e dalla *mens* legislativa. Ad evitare qualsiasi dubbio, perciò, io proporrei di sostituire la formula « non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo » con l'altra « non costituisce impedimento alla permanenza nel ruolo ». Un incidente di volo, infatti, costringe il pilota ad una permanenza a terra; ma evidentemente si tratta in tale caso di inidoneità temporanea.

Nell'Aeronautica si teme che il secondo comma dell'articolo 14 possa essere inteso nel senso che l'inidoneità ad un servizio specifico di volo, una volta accertata, porti anche alla inidoneità alla permanenza in qualunque altro ruolo dell'Aeronautica.

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei anzitutto che sgombrassimo il campo dalla preoccupazione di mantenerci ognora ligi a quanto si è sancito nella legge per lo stato degli ufficiali. Le leggi sono in evoluzione continua; e, se dei perfezionamenti ci appariranno possibili, non dob-

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

biamo ripudiarli solo perchè in una legge precedente è stato deciso in altro modo.

Venendo all'argomento in esame, osservo che l'idoneità a qualsiasi servizio è condizione essenziale, perchè si possa permanere nella posizione di servizio permanente effettivo.

Si sono chieste due eccezioni. Ma non sono d'accordo con l'onorevole Messe quando propone che dal primo comma dell'articolo 14 vengano soppresse le parole: « e a bordo per i sottufficiali della marina ». La norma generale deve restare immutata; e non possiamo, quindi, stabilire una tale eccezione per i sottufficiali di Marina.

Per quanto riguarda l'Aeronautica si è affermato che il fatto di non essere temporaneamente idonei alla prestazione del servizio di volo non significa inidoneità ad altro servizio, e tanto meno significa che vi sia impossibilità a riprendere il volo al momento della cessazione dell'inidoneità. Evidentemente per l'Aeronautica, segnatamente nel volo a reazione, occorrono attitudini fisiche speciali. Vorrei chiedere ai competenti se per la Marina, per il servizio di bordo, occorre anche una idoneità fisica speciale paragonabile o, comunque, equiparabile a quella necessaria per il servizio di volo. In tal caso potremmo ammettere una analoga eccezione anche per la Marina; ma dovrebbe sempre trattarsi di inidoneità temporanea.

Pertanto sono del parere, mantenendo fermo il principio generale stabilito nel primo comma, che l'eccezione della temporanea inidoneità vada estesa anche ai sottufficiali della Marina, ove i tecnici confermino che il servizio di bordo sia paragonabile a quello di volo.

CADORNA. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario. Resta, però, una preoccupazione, che deriva dalle affermazioni del senatore Bosco: gli apparecchi moderni sono destinati ad una continua evoluzione, per modo che di qui a qualche tempo il volare a 28-30 anni diventerà sempre più difficile. I piloti, e gli addetti al volo, quindi, necessariamente si domanderanno: che cosa succederà di noi quando, pur avendo una generica attitudine per il servizio militare, non saremo più in grado di navigare con apparecchi moderni ?

Pertanto, se una sufficiente garanzia può costituire il resoconto della presente seduta, non ho nulla da aggiungere; altrimenti dovremo inserire una specificazione intesa ad affermare che colui il quale è permanentemente inidoneo al servizio di volo, può, ciononostante, restare nel ruolo servizi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole relatore potrebbe presentare un ordine del giorno che chiarisca in maniera non equivoca il pensiero unanime della Commissione, nel senso che la norma non implica la esclusione dal servizio e che i sottufficiali permanentemente inidonei al servizio di volo possono restare nel ruolo servizi. Del resto di ciò si riparlerà in sede di discussione dell'articolo 94, che è norma transitoria. Per il momento non ravviserei, pertanto, l'opportunità di modificare il disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*. Sarebbe opportuno che procedessimo con il seguente ordine: stabiliamo anzitutto se il principio generale contenuto nel primo comma dell'articolo 14 debba essere o meno modificato; passeremo, poi, all'esame delle eccezioni, le quali si articolano in due distinte proposizioni: equiparazione tra i sottufficiali dell'aeronautica e quelli della Marina ai fini della temporanea inidoneità e posizione dei sottufficiali dell'Aeronautica allorchè si tratti per essi di inidoneità permanente

Sul primo punto ho già espresso il mio pensiero. Ritengo che l'equiparazione debba essere operata, ove sia riconosciuto che anche per la Marina occorrono requisiti fisici speciali per il servizio di bordo.

Per il secondo punto l'onorevole Sottosegretario ha rivolto invito alla Commissione di presentare un ordine del giorno, che sarebbe accolto dal Governo.

Onorevole Sottosegretario, mi permetto di esprimere qualche perplessità, dato che si tratterebbe di un ordine del giorno in contrasto con la lettera della norma. Ove noi dicessimo, infatti, nell'ordine del giorno che per i sottufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo, affermeremmo

anche l'inverso, e cioè che la permanente inidoneità costituisce impedimento alla permanenza in servizio; e quando diciamo genericamente « permanenza in servizio effettivo » ci riferiamo, evidentemente, a tutti i ruoli. Se con un ordine del giorno, quindi, stabiliamo il principio che colui il quale è permanentemente inidoneo al servizio di volo può entrare a far parte di altri ruoli, contraddiremo a quanto è affermato nel primo comma dell'articolo 14. Per modo che la questione o va affrontata con emendamenti al disegno di legge; oppure occorre lasciare all'interprete ogni decisione al riguardo.

Quanto alla proposta dell'onorevole Cornaggia Medici, osservo che il ruolo naviganti è una destinazione di servizio, ma la condizione di stato è servizio permanente, riserva, congedo, e via dicendo. Ora, sul fatto che un sottufficiale permanentemente inidoneo al servizio di volo non possa far parte del ruolo naviganti siamo tutti d'accordo; ma qui si tratta di stabilire se a tale sottufficiale debba essere concessa, o meno, la permanenza in servizio effettivo. Ho già detto che la questione non può essere risolta con un ordine del giorno, ma è chiaro che, se lasciamo la norma così come è, i sottufficiali dell'Aeronautica permanentemente inidonei al servizio di volo non potranno rimanere in servizio permanente effettivo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero chiarire il mio pensiero. Non vorrei che le perspicaci argomentazioni del senatore Jannuzzi impressionassero la Commissione, nel senso di far credere che esista una contraddizione, mentre contraddizione non esiste.

Non ho affermato, infatti, che l'ordine del giorno deve servire all'interpretazione di una norma; mi sono riferito, invece, all'articolo 94 che fa parte pur'esso del presente disegno di legge. Come esiste il secondo comma dell'articolo 14, così esiste anche l'articolo 94, il quale dice che, fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul reclutamento, i sottufficiali della Aeronautica non più idonei al servizio incondizionato al volo restano fuori quadro in servizio permanente. In sede di articolo 94 si stabilirà definitivamente la sorte dei sottuffi-

ciali non più idonei al volo, ma idonei al servizio di altro genere a terra.

Nessuna contraddizione, quindi, se la Commissione presenta un ordine del giorno con il quale si invita il Governo, che l'accoglie, a far sì che con la nuova legge sul reclutamento i sottufficiali non più idonei al volo, ma idonei a servizi di altro genere siano collocati nel ruolo speciale.

Si tratta unicamente di una direttiva per il legislatore e di un impegno preciso per il Governo; e non ravviso in ciò alcuna contraddizione o incoerenza.

TADDEI. Riferendomi a quanto è stato detto dal senatore Cadorna, concordo con lui che dobbiamo preoccuparci della sorte di quei sottufficiali i quali a 28-30 anni difficilmente potranno continuare nel servizio di volo e che, pertanto, dovrebbero essere trasferiti in altri ruoli. In tal caso occorrerà, peraltro, considerare che tali ruoli avranno un loro organico e che ci si potrà trovare, perciò, nell'impossibilità di travasarvi tutti coloro che escono dal ruolo naviganti.

PALERMO. Per quanto si riferisce al primo comma dell'articolo 14 sono d'accordo con l'onorevole Jannuzzi, allorchè egli chiede che venga stabilito con precisione il requisito essenziale dell'idoneità per far parte del servizio permanente effettivo.

Tuttavia, a tale principio ostano due eccezioni, una per la Marina e l'altra per l'Aeronautica. Allorchè è questione di inidoneità temporanea, questa consente al sottufficiale della Marina o dell'Aeronautica di rimanere in servizio effettivo. Tutti siamo d'accordo che, soprattutto per i sottufficiali dell'Aeronautica, anche se si tratta di inidoneità permanente al servizio di volo, essi dovrebbero rimanere in servizio permanente effettivo. Ciò è quanto è emerso nella discussione.

Perchè allora non modificare l'intero articolo? Se muoviamo dal principio che, per il sottufficiale dell'Aviazione, ruolo naviganti, è necessaria una specifica prestantza fisica, ma sappiamo che tale sua idoneità si logora rapidamente e non vogliamo mettere sul lastrico il sottufficiale pilota che ha raggiunto l'età di 28-30 anni, basterebbe affermare esplicita-

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

mente il principio che la idoneità fisica è il requisito fondamentale, tanto per il sottufficiale della Marina al servizio di bordo, come per il sottufficiale dell'Aeronautica al servizio di volo, ma che la successiva inidoneità, sia per il servizio di bordo o di volo, non costituisce impedimento a rimanere in servizio permanente effettivo.

Non sappiamo ancora quali saranno le nuove disposizioni sul reclutamento, ma certamente non possiamo accogliere il principio che un cittadino, pervenuto a trent'anni di età, e che ha logorato il suo organismo al servizio della Nazione, debba essere mandato a casa.

Vorrei però chiedere se, accogliendo la mia proposta, l'eccezione sarebbe rigorosamente limitata ai sottufficiali della Marina e della Aeronautica, con esclusione dei sottufficiali dell'Esercito. Se per avventura il disegno di legge sulla C.E.D. non ottiene l'approvazione del Parlamento come noi ci auguriamo con tutto il cuore, resteranno le nostre specialità; ed allora trovo anche ingiusto che un sottufficiale degli alpini, il quale dopo alcuni anni di servizio perde la sua idoneità fisica sia mandato a casa.

CALDERA. Siamo tutti d'accordo che il primo comma dell'articolo 14 debba fissare i requisiti essenziali per il sottufficiale per la sua permanenza in servizio permanente effettivo. Quale, dunque, il significato delle parole « e a bordo per i sottufficiali della Marina »? Si tratta di una precisazione; ma non mi sembra che essa vada collocata nel primo comma, che è di carattere generale. Perché non aggiungere anche « e in volo per i sottufficiali dell'Aeronautica »? Sono, quindi, del parere che il primo comma dovrebbe fermarsi alle parole « comandi ed uffici ».

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo, relativo alle eccezioni, esso potrebbe essere espresso attraverso una unica dizione sia per i sottufficiali della Marina, che per quelli dell'Aeronautica, unificando il concetto delle due eccezioni.

Non ha, inoltre, rilievo il fatto che non consideriamo a questo punto la situazione dei sottufficiali dell'Esercito, dato che i ruoli dell'Esercito sono molto più vasti, e un sottuffi-

ciale dell'Esercito inidoneo ad un servizio specifico potrà facilmente trovare posto in altro servizio.

Mi sembra, infine, che sarebbe opportuno, come diceva l'onorevole relatore, specificare la durata dell'inidoneità temporanea; altrimenti rimaniamo nel vago e nell'incerto, e si metterebbe in imbarazzo il Ministero della difesa e lo stesso sottufficiale.

PRESIDENTE L'emendamento che lei propone al primo comma è identico a quello del senatore Messe, sebbene ispirato ad un motivo opposto.

MESSE. Non comprendo le ragioni della osservazione prospettata dal Presidente.

Ho presentato l'emendamento, perchè ritengo che il primo comma debba riferirsi unicamente a principi di carattere generale.

Insisto, inoltre, sul mio emendamento, in base al quale l'inidoneità definitiva non dovrebbe conferire il diritto di rimanere in servizio permanente effettivo, altrimenti con il succedere del tempo verremo a costituire un esercito di inidonei. Con ciò non intendo assolutamente affermare che i sottufficiali inidonei debbano essere gettati sulla strada. Si faccia loro un particolare trattamento, concedendo magari la pensione dopo otto-dieci anni di servizio. Naturalmente l'inidoneità temporanea deve consentire il diritto a rimanere in servizio.

Ritengo inopportuna la proposta del senatore Cornaggia Medici, che parla di permanenza nei ruoli, anche in relazione ad una questione di carattere economico. La permanenza nel ruolo importa il diritto alla conservazione dell'indennità di volo, e pertanto la dizione « servizio permanente effettivo » mi sembra più esatta.

Per quanto concerne l'impiego dei sottufficiali temporaneamente inidonei, vorrei che si facesse il computo, sia in Marina che in Aeronautica, di quanti oggi navighino o siano a terra. Per quanto concerne l'Esercito faccio osservare che oggi sono più i sottufficiali in servizio al Ministero o nei comandi, nei distretti, e via dicendo, che non quelli che inquadrano i reparti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

Concludendo, dopo aver spiegato le ragioni per cui ho proposto di sopprimere le ultime parole del primo comma, mantengo unicamente il mio emendamento sostitutivo del secondo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento soppressivo delle ultime parole del primo comma, proposto dal senatore Messe, sarebbe dunque motivato dal fatto che le parole « e a bordo » per i sottufficiali della marina costituirebbero una inutile precisazione. Tuttavia, allorchè nel comma si afferma « per essere impiegato dovunque presso reparti, comandi, e uffici », in tale concetto non è compreso il servizio a bordo per i sottufficiali della Marina. Nella legge sullo stato degli ufficiali è stata approvata una analogia dizione per lo stesso motivo. Se oggi approvassimo l'emendamento proposto dal senatore Messe, verremmo a sancire un trattamento diverso per i sottufficiali da quello accordato agli ufficiali, e insomma una disarmonia tra le due leggi.

PRESIDENTE. A titolo di chiarimento do lettura alla Commissione di un brano della relazione ministeriale, relativo alla questione ora prospettata:

« Per quanto attiene al servizio effettivo, il disegno di legge sancisce - articolo 14 - che il sottufficiale in tale posizione deve essere incondizionatamente idoneo a qualsiasi servizio. Viene con ciò a porsi una presunzione di idoneità a qualsiasi impiego per il sottufficiale che si trovi in servizio, mentre l'Amministrazione dovrà preoccuparsi di stabilire accertamenti sanitari di carattere periodico per controllare se il sottufficiale può permanere nella posizione di servizio effettivo. L'articolo fa eccezione per i sottufficiali appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio, i quali, transitando in tale ruolo, come si vedrà in seguito, in età non più giovane, è sufficiente che posseggano l'idoneità fisica aderente al menù gravoso servizio cui sono addetti. Altra eccezione riguarda i sottufficiali naviganti dell'Aeronautica, ai quali si consente di permanere nel servizio effettivo ancorchè temporaneamente non idonei al solo servizio di volo; ciò, essendosi considerato che in tale ipotesi il

sottufficiale può essere adibito ad altri impieghi normalmente previsti per il sottufficiale in servizio effettivo ».

Dopo tali chiarimenti, insiste il senatore Messe nel suo emendamento soppressivo delle parole « e a bordo per i sottufficiali della Marina » nel primo comma dell'articolo 14 ?

MESSE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Chiedo che la Commissione soprasseda all'esame del secondo comma dell'articolo 14, allo scopo di coordinare la presente disposizione con quelle relative alla istituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Comunque, sono del parere che anche il secondo comma potrebbe essere trasformato in una norma di carattere generale, in forza della quale la temporanea inidoneità al servizio, purchè non superi un determinato periodo di tempo, non dovrebbe comportare esclusione dal servizio permanente effettivo. Non è opportuno, a mio avviso, entrare in una casistica, che si potrebbe allargare indefinitivamente.

MESSE. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se vi sono difficoltà per l'accoglimento della proposta del relatore intesa a dare carattere generale anche al secondo comma dell'articolo, nel senso che la temporanea inidoneità non comporta, per tutti, esclusione dal servizio permanente effettivo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda la fissazione di una norma di carattere generale, occorre non dimenticare la parola « solo » inserita nel secondo comma. L'eccezione, cioè, è stabilita in quanto si è considerato che, in tale ipotesi, il sottufficiale inidoneo al « solo » servizio di volo può essere adibito ad altri impieghi normalmente previsti per il sottufficiale in servizio effettivo.

In altri termini, il sottufficiale può essere non più idoneo al volo a reazione, essendo,

4^a COMMISSIONE (Difesa)17^a SEDUTA (28 aprile 1954)

tuttavia, idoneo a prestare servizio in ogni altro ufficio, ad esempio all'addestramento dei reparti, e allo svolgimento di tutti i servizi che si compiono a terra. In tal modo non è contraddetto il disposto del primo comma, in quanto resta pur sempre una incondizionata idoneità fisica, non più al servizio di volo, ma agli altri servizi.

Insomma, si vuole affermare il principio che, se un sottufficiale non è più idoneo al servizio incondizionato di volo, tale inidoneità, sia pure temporanea, non costituisce impedimento alla permanenza in servizio effettivo. Il sottufficiale, infatti, rimane addetto agli altri normali servizi propri del suo grado.

JANNUZZI, *relatore*. Come ho già detto, la questione va adeguatamente risolta, e non può essere lasciata in sospeso. In realtà, nelle disposizioni transitorie viene affermato che le presenti norme verranno applicate sino a quando non saranno modificate le norme vigenti in materia di reclutamento. Bisogna tener presente che, tra le norme di reclutamento, è anche quella concernente il passaggio da un servizio ad un altro. A mio avviso, una disposizione la quale stabilisca che la inidoneità temporanea al servizio esclude dal servizio attivo di volo potrebbe essere interpretata come una disposizione modificativa delle disposizioni sul reclutamento, nel senso che da essa si potrebbe dedurre il principio che l'inidoneità permanente al servizio di volo possa costituire impedimento alla permanenza nel servizio effettivo. Se noi diciamo che la sola inidoneità temporanea non esclude dal servizio permanente, ammettiamo che l'inidoneità permanente esclude dal servizio effettivo permanente. E ciò, date le disposizioni della legge sul reclutamento, potrebbe essere ritenuto come un provvedimento abrogativo di quelle disposizioni. Pertanto, sarebbe meglio sopprimere il secondo comma, dell'articolo 14 precisando che le norme sul reclutamento s'intendono in vigore anche per quanto riguarda il servizio permanente effettivo dei sottufficiali che non sono idonei al servizio di volo.

PALERMO. Noi siamo tutti d'accordo sul fatto che il sottufficiale del ruolo naviganti,

possa all'età di 29-30 anni non avere l'idoneità fisica al servizio di volo, pur avendo l'idoneità per altri servizi riguardanti l'Arma. Quindi, se noi affermiamo il principio che per i sottufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, la temporanea inidoneità al servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo, noi dobbiamo affermare anche il principio che, quando un sottufficiale pilota non possiede l'idoneità al servizio di volo, debba avere le garanzie necessarie per continuare la sua carriera, la sua attività, sia pure in altro settore.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non si può adottare una decisione, che si risolva in una contraddizione tra i due commi.

JANNUZZI, *relatore*. Mi sembra che in sostanza affermiamo tutti il medesimo concetto. L'onorevole Sottosegretario, infatti, propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo, perchè in tal modo non sorgerebbe il dubbio che chi è inabile permanentemente al servizio di volo, possa rimanere in servizio permanente effettivo, dato che esistono già leggi di avanzamento e di reclutamento che gli assicurano il servizio permanente, anche in caso di inidoneità permanente.

Anche il senatore Palermo, con la sua proposta, tende ad un medesimo scopo, eliminando, forse, la parola « temporanea », e considerando quindi l'ufficiale inidoneo, sia temporaneamente che permanentemente.

Pertanto, sarei del parere di sospendere la discussione sul presente comma e di formulare d'accordo col Ministero una formulazione più precisa nella quale, non attraverso la forma indiretta della soppressione, ma attraverso una norma positiva, che mi pare possa trovare miglior sede in questa legge, anzichè nelle leggi di avanzamento e di reclutamento, venga chiarito che, nonostante il principio generale dell'articolo 14, permane sempre l'eccezione per i sottufficiali dell'Aeronautica, inidonei al servizio di volo, sia che l'inidoneità abbia carattere temporaneo che permanente.

Quindi, se il Presidente crede, si potrebbe sospendere la discussione allo scopo di consentire un più approfondito esame.

CADORNA. La proposta del senatore Palermo potrebbe essere formulata nel modo seguente: « Fanno eccezione i sottufficiali dell'Arma aeronautica per i quali la sopraggiunta inidoneità al volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo ». Ciò per risolvere il problema con maggior chiarezza. Tuttavia, anche la soppressione del secondo comma, congiunta col richiamo alla vecchia legge del reclutamento, mi sembra che potrebbe risolvere la questione in maniera adeguata.

JANNUZZI, *relatore*. Quando si fa una nuova legge si incorre ognora in qualche dubbio d'interpretazione: non si sa cioè se sia innovativa rispetto alle precedenti o se le lasci inalterate. Quindi, sarebbe meglio che una questione così importante potesse essere risolta in termini giuridici positivi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, ritengo che stiamo perdendo del tempo preziosissimo su una questione sulla quale siamo tutti d'accordo. Si tratta, infatti, di una questione di forma, piuttosto che di sostanza, come ha detto il senatore Jannuzzi. Si tratta di vedere se dobbiamo deciderci per la soppressione o per la enunciazione di un principio generale, così come propone il senatore Cadorna. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che le presenti disposizioni sono state attentamente studiate; e sarei, quindi, del parere di lasciare la questione di forma agli

uffici legislativi, allorchè non si tratta di sostanza.

Adottando la formula suggerita dal senatore Cadorna, verremmo a cambiare la natura dell'eccezione del secondo comma: non si tratterebbe, infatti, di una eccezione in considerazione dell'inidoneità temporanea, ma verremmo a regolare la materia dell'inidoneità permanente.

In tal caso, però, l'eccezione non varrebbe più soltanto per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ma anche per i sottufficiali dell'altre Armi; infatti per gli altri sottufficiali l'articolo 24 e le leggi sul reclutamento stabiliscono che, se vi è una inidoneità permanente in determinati servizi, essi possono assumere altri incarichi.

L'articolo 24 non si riferisce esclusivamente ai sottufficiali dell'Aeronautica. Quindi, la presente eccezione limitata ai sottufficiali dell'Arma aeronautica potrebbe pregiudicare i sottufficiali colpiti di inidoneità permanente di altre Armi. Perciò sono del parere di mantenere la dizione così come è, oppure di sopprimere il secondo comma

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari